



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 103 DEL 15/10/2018

Oggetto: Affidamento incarico di consulenza stragiudiziale in tema di diritto di famiglia e specificatamente in ambito di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali all'Avv. Sibilla Santoni con studio in Firenze per il periodo di 12 mesi. – PROROGA (CIG: Z62254C69F)

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

(Firmato in originale)

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il decreto del Vice- Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole;

PREMESSO CHE con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

TENUTO CONTO che la SdS con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 "Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole" ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011;

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 3 del 01.03.2018 ad oggetto "Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze di cui alle delibere dell'Assemblea dei Soci n.13/2016 e del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro 385/2017. Prosecuzione a far data dall'01.04.2018";

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05.02.2018 "Bilancio preventivo economico anno 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018. Approvazione";

VISTA la determina n. 21 del 02.03.2018 "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2018 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05.02.2018. Adozione".

VISTA la determina n. 61 del 04.06.2018 "Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2018. Approvazione".

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 03.10.2018 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico SdS Valdinievole 2018. Variazione di bilancio n. 1";

VISTA la determina n. 101 del 10.10.2018 avente per oggetto: "Assegnazione dei budget e variazione Piano degli obiettivi a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 03.10.2018. Adozione"

PRESO ATTO che la Società della Salute della Valdinievole, nell'ambito delle proprie funzioni obbligatorie relative ai servizi alla persona e alla tutela dei minori, tramite il Servizio Sociale Professionale è chiamato a relazionarsi, per le proprie competenze, con le Autorità Giudiziarie, nell'ambito di indagini e procedimenti civili in capo al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Ordinario, alle rispettive Procure nonché alla Corte d'Appello;

CONSIDERATO che le profonde e significative trasformazioni legislative in tali materie richiedono continui e approfonditi aggiornamenti anche a livello procedurale in ordine alla complessità delle situazioni in carico e dei relativi procedimenti giudiziari;

CONSIDERATO che tali trasformazioni richiedono una particolare conoscenza dal punto di vista giuridico, in grado di fornire agli operatori dei servizi orientamenti e interpretazione di norme, in particolare per gli operatori Assistenti Sociali che quotidianamente sono impegnati ad affrontare tali tematiche, comportanti un alto livello di responsabilità professionale sia individuale che per l'Ente.

CONSIDERATO che è emersa la necessità di dotarsi di una consulenza giuridica da parte di un avvocato esperto in diritto di famiglia per svolgere le seguenti attività:

- consulenze in materia di diritto di famiglia, in particolare di diritto minorile e in ambito di tutela di persone anziane non autosufficienti e di persone disabili, e della relativa giurisprudenza;
- consulenze in ambito di diritto internazionale e comunitario, con eventuali supporti per il contatto con le autorità straniere (Ambasciate, Consolati...);
- supporto agli operatori nella redazione di comunicazioni e atti in risposta a specifiche richieste e istanze da parte dei cittadini (Privacy, rapporti con CTP e CTU, mediazione in situazioni conflittuali di affidamento congiunto, ecc.);
- attività di approfondimento circa le istanze avanzate dai legali delle famiglie in carico, soprattutto nell'ambito delle separazioni conflittuali, al fine di evitare situazioni di conflitto pregiudizievoli per il benessere del minore;
- assistenza diretta ai colloqui tra gli operatori sociali e le famiglie eventualmente accompagnate dai propri legali, in casi particolarmente complessi e delicati;
- collaborazione alla realizzazione di specifici momenti di informazione e formazione per gli operatori dei Servizi su tematiche relative al diritto di famiglia;

ATTESO che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.";

PREMESSO

- che l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, come sostituito dall'art. 46 co. 2 del D. Lgs. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 D. Lgs. 267/2000;

- che tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di classificazione;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, Sezioni Unite, con deliberazione 15 Febbraio 2005, n.6/CONTR/05, avente ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 Dicembre 2004, numero 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (articolo 1, commi 11 e 42)" ha fornito l'esatta definizione degli incarichi in oggetto prevedendo che: gli incarichi di consulenza "(...) riguardano le richieste di pareri ad esperti";

ACCERTATO, con riferimento alla normativa sopra citata, che:

- l'oggetto della prestazione (specifica e temporanea) corrisponde alle competenze attribuite alla SdS in merito all'obiettivo assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di un parere legale sulle procedure da seguire in materia di diritto di famiglia;

- la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;

RITENUTO quindi opportuno affidare l'incarico per l'annualità 2017 – 2018 ad un avvocato esterno individuato nella persona dell'Avvocato Sibilla Santoni residente in Pistoia e domiciliata presso il proprio studio in Firenze – via A. Antognoli, 26;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva della SdS n. 18 del 04.09.2017 "Conferimento d'incarico di consulenza legale nell'ambito dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con particolare riferimento al diritto di famiglia all'Avv. Sibilla Santoni con studio in Firenze";

VISTO che l'avvocato Santoni ha portato a termine l'incarico ricevuto e che ha dimostrato di possedere i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per fornire tale tipologia di pareri avendo, peraltro, già svolto per diversi Enti prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto, con esito positivo;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli estremi dell'atto di conferimento, a qualsiasi titolo, d'incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso e per la liquidazione dei relativi compensi;

DATO ATTO che la spesa, pari a €. 2.500,00 l'anno al netto di oneri fiscali e CPA, così come risulta dal preventivo trasmesso, risulta congrua con le finalità che s'intende perseguire;

VISTO l'articolo 36 co. 2 lett. a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017): "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

CONSIDERATO che, attualmente, in materia di incarichi e consulenze, è indispensabile fare riferimento all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per esigenze a cui non possano far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione, attraverso contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione delle disposizioni appena richiamate, doversi intendere per "consulenze", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, che nel caso specifico riguarda l'acquisizione di consulenze stragiudiziali in campo giuridico amministrativo;

CONSIDERATO che

- l'incarico in argomento non implica lo svolgimento di attività ordinaria dell'amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione poiché:

- la prestazione possiede natura temporanea e altamente qualificata;

CONSIDERATO, altresì, che trattasi d'incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;

DATO ATTO, in ogni caso, che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto nelle norme regolamentari interne dell'Ente, e inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 stabilita dall'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005 per l'inoltro alla Corte dei Conti competente;

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

RITENUTO opportuno pertanto prorogare la consulenza con l'avvocato Sibilla Santoni per i motivi indicati in premessa;

PRESO ATTO della normativa contenuta nell'art. 2 co. 9 della Legge 296/2009 di conversione del D.L. 262/2006 in tema di pagamenti superiori ad €. 10.000,00 e del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

VISTA la Delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

VISTA la Delibera Giunta Esecutiva della SdS n. 16 del 27/12/2010 "Approvazione Regolamento attività contrattuale";

VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

VISTO il vigente CCNL del comparto del personale del SSN;

VISTO il D. lgs n.165/2001;

VISTO il D. lgs 15.06.2015 n.80;

VISTO l'art. 31 del D. lgs 18.08.2000 n.267;

VISTO il comma 5.2.4 della Convenzione "Il Direttore" che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

VISTO l'art. 107, comma3, lettera d) del D. lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **DI PROROGARE** l'incarico di collaborazione all'Avv. Sibilla Santoni C.F.: SNT SBL 72B68 D612K – P. IVA 04858870488 residente in Pistoia e domiciliata presso il proprio studio in Firenze Via A. Antonogli n. 26, esperto in diritto di famiglia, per lo svolgimento di una consulenza giuridica relativamente a:

- consulenze in materia di diritto di famiglia, in particolare di diritto minorile e in ambito di tutela di persone anziane non autosufficienti e di persone disabili, e della relativa giurisprudenza;
- consulenze in ambito di diritto internazionale e comunitario, con eventuali supporti per il contatto con le autorità straniere (Ambasciate, Consolati...);
- supporto agli operatori nella redazione di comunicazioni e atti in risposta a specifiche richieste e istanze da parte dei cittadini (Privacy, rapporti con CTP e CTU, mediazione in situazioni conflittuali di affidamento congiunto, etc...);
- attività di approfondimento circa le istanze avanzate dai legali delle famiglie in carico, soprattutto nell'ambito delle separazioni conflittuali, al fine di evitare situazioni di conflitto pregiudizievoli per il benessere del minore;
- assistenza diretta ai colloqui tra gli operatori sociali e le famiglie eventualmente accompagnate dai propri legali, in casi particolarmente complessi e delicati;
- collaborazione alla realizzazione di specifici momenti di informazione e formazione per gli operatori dei Servizi su tematiche relative al diritto di famiglia;

2. **DI STABILIRE** che l'incarico potrà espletarsi sia attraverso sessioni aperte formative (lezioni) sia mediante sessioni chiuse telefoniche anche dallo studio del collaboratore, nonché nelle altre modalità che saranno concordate durante il rapporto;

3. **DI STABILIRE** che la somma complessiva di €. 2.500,00, oltre IVA e CPA, per l'espletamento dell'incarico sopracitato verrà liquidata previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

4. **DI STABILIRE** che la proroga dell'incarico sopra indicato avrà durata di 12 mesi a far data dal 15.10.2018;

5. **DI DARE ATTO** che il CIG da utilizzare è il seguente: Z62254C69F;

5. **DI DARE ATTO** che la spesa in oggetto trova copertura sul bilancio della SdS anno 2018 e pluriennale 2018 – 2020 , annualità 2019, e sul conto economico 06- 02-174110 budget 02-02-440, che presenta la necessaria disponibilità;

6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della SdS Valdinievole (PT) <http://www.sdsvaldinievole.it/> secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali.

7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a:

- Area Funzionale Socio Assistenziale della SdS Valdinievole;
- Area Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

(Firmato in originale)

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.241/90, dell'art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 15/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria